

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3507</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCOTTI, RENDE, MAZZOLA, PRANDINI, POSTAL

*Presentata il 24 febbraio 1975*

### Concorsi a cattedra nell'università

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema affrontato dalla presente proposta di legge riguarda la situazione in cui versa l'insegnamento nell'università italiana, situazione che permane tuttora difficile, anche dopo l'attuazione dei provvedimenti urgenti per l'università, nell'attesa di una riforma che rinnovi profondamente una struttura che attraversa una crisi profonda. Tale crisi, gravissima e progressiva, appare ormai evidente a tutti e danneggia sensibilmente la struttura sociale del nostro Paese per le deleterie conseguenze sia a livello della didattica e quindi della preparazione professionale degli individui che in futuro dovranno ricoprire i posti di più elevata responsabilità, sia a livello della quantità e qualità della ricerca scientifica che è ormai, purtroppo, all'ultimo posto tra i paesi industrializzati.

Tra le molteplici cause di tale triste fenomeno assume certamente notevole rilievo la mancanza di una riforma capace di dare un assetto moderno alle decrepite strutture universitarie; solo qualche piccola falla hanno potuto colmare i provvedimenti urgenti che non sempre hanno potuto trovare pratica attuazione. Basta pensare al problema del reclutamento dei docenti che, secondo la citata legge del 30 novembre 1973, avrebbero do-

vuto aumentare nella misura di 2.500 per anno accademico a partire dall'anno 1973-74, mentre oggi, ad anno accademico 1974-75 già iniziato, ancora non hanno avuto inizio i primi concorsi e di essi si prevede la conclusione ad anno accademico 1975-76 inoltrato. Nel frattempo la gran maggioranza dei corsi di insegnamento universitario in Italia va avanti con l'opera dei professori incaricati, opera che per svariati fattori non sempre può essere svolta con la necessaria libertà e con l'uso dei necessari supporti didattici.

Se si vuol dare impulso ad un reclutamento di nuovi docenti che risponda alle esigenze primarie, indispensabili per il corretto funzionamento dell'università, bisogna rendersi conto che né la via dei concorsi attuata secondo i vecchi schemi, né l'accoglimento di richieste corporative, può portare ad una soluzione rapida e costruttiva del grave problema. È necessario, invece, partire dall'osservazione della situazione che di fatto esiste nell'università: bisogna ricordare che migliaia di corsi, indispensabili perché le varie facoltà svolgano le loro funzioni istituzionali, da anni sono affidati a professori incaricati assunti con regolari concorsi pubblici banditi dalle singole facoltà. Si tratta di professori ufficiali a tutti gli effetti, ma la

loro attività risente della precarietà del loro *status*. Eppure si tratta di docenti che ormai da molti o moltissimi anni, spesso decenni, hanno insegnato, hanno seguito, dai primi corsi alla tesi di laurea, studenti che hanno raggiunto con loro la richiesta preparazione professionale. Tali professori non sempre possono svolgere con completezza la loro opera anche perché essi spesso si trovano in stato di subordinazione nei confronti di professori ordinari con grave danno per quello che dovrebbe essere il sacrosanto principio della libertà di insegnamento. Un inserimento graduale di tali docenti tra i professori di ruolo partirebbe perciò da una situazione di fatto e tenderebbe a sanare molte lacune dell'attuale vita universitaria; non distribuendo docenti a caso, a seconda di interessi privati, ma laddove l'esistenza di un incarico di insegnamento operante da molti anni dimostra la necessità di un docente di ruolo.

I provvedimenti urgenti per l'università hanno fatto compiere un primo passo nella direzione sopra indicata stabilizzando nell'incarico coloro che hanno superato un triennio di insegnamento; in conseguenza dei suddetti provvedimenti urgenti i professori incaricati stabilizzati siedono anche negli organi di governo dell'università. Tali provvedimenti risulteranno tuttavia vanificati se non saranno portati alla loro naturale conseguenza, quella del graduale passaggio dei professori incaricati nel ruolo dei professori straordinari. Accanto ai professori incaricati stabilizzati opera nell'università un'altra categoria, quella di coloro che furono riconosciuti maturi in precedenti concorsi a cattedra. Se è vero che taluni tra questi docenti non fanno più parte dell'università e sono ormai inseriti in altri enti, quali industrie ed ospedali, è pur vero che taluni di essi operano attivamente nell'università in qualità di assistenti ordinari e/o professori incaricati anche se, talora, non rientrano nella categoria

degli incaricati stabilizzati sol perché il loro incarico di insegnamento è di data più recente. Il graduale passaggio nel ruolo dei professori straordinari dei professori incaricati stabilizzati e dei maturi in precedenti concorsi a cattedra che siano incaricati di insegnamento, anche se non stabilizzato, permetterebbe di colmare rapidamente molte lacune del nostro insegnamento universitario e darebbe ai corsi attualmente operanti una base più sicura ed una maggiore garanzia di continuità. Il passaggio nei ruoli di professore straordinario potrebbe essere attuato riservando il 70 per cento dei 5.000 posti di ruolo che la legge n. 766 prevede debbono essere banditi per gli anni accademici 1974-1975 e 1975-1976.

Il passaggio in ruolo potrebbe essere graduato in base a predeterminati parametri. I criteri possono ovviamente essere estremamente vari, ma l'importante è salvare il principio di guardare alle necessità dell'università partendo da situazioni esistenti. In base a tali premesse, facendo riferimento all'articolo 1 della legge 30 novembre 1973, n. 766 che prevede l'istituzione di 2.500 nuovi posti di professore di ruolo per ciascuno degli anni accademici 1973-1974, 1974-1975, 1975-1976, considerato il notevole costo dei concorsi a professore universitario e le notevoli difficoltà tecniche che già nell'anno decorso hanno praticamente impedito il tempestivo svolgimento dei 2.500 concorsi previsti per l'anno 1973-1974, considerato che la nomina di nuovi professori ordinari crea docenti di ruolo che si aggiungono, ma non sostituiscono i professori incaricati stabilizzati, con notevole aggravio dei bilanci dello Stato, considerato che per altre situazioni analoghe in altre amministrazioni pubbliche si è provveduto a sanare una situazione di fatto esistente con il passaggio in ruolo del personale incaricato si propone la seguente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Un'aliquota pari al settanta per cento dei nuovi posti di professore universitario di ruolo, da istituirsi, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, conver-

tito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per gli anni accademici 1974-1975 e 1975-1976, è riservata all'immissione nel ruolo dei professori universitari con la qualifica di straordinario, nella classe iniziale di stipendio, ovvero nella classe corrispondente a quella in godimento e con l'anzianità in essa maturata, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, dei:

a) professori incaricati stabilizzati che alla data della presente legge siano in possesso anche della qualifica di assistente universitario di ruolo ed abbiano altresì conseguito maturità in concorsi a cattedra o libera docenza nella materia o in materia strettamente affine;

b) professori giudicati maturi in precedenti concorsi a cattedra universitaria che siano, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, incaricati di insegnamento ufficiale nell'università, ed in possesso della qualifica di assistente universitario di ruolo.

#### ART. 2.

Per l'immissione in ruolo di cui all'articolo precedente sarà redatta dal Ministero della pubblica istruzione una graduatoria nazionale degli aventi diritto, stabilita sulla base dei seguenti criteri da operare in ordine successivo:

a) anzianità di incarico di insegnamento;

b) numero di studenti che ha sostenuto l'esame presso il corso tenuto per incarico dal candidato all'immissione in ruolo, nell'anno accademico immediatamente precedente all'entrata in vigore della presente legge;

c) giudizio di maturità in precedenti concorsi a cattedra;

d) anzianità di nomina ad assistente universitario di ruolo.

In nessun caso può essere accordata l'immissione in ruolo a coloro che si trovino nelle condizioni per le quali è negata la stabilizzazione nell'incarico dall'articolo 4 della legge 30 novembre 1973, n. 766.

#### ART. 3.

Coloro che in base alla graduatoria di cui all'articolo 2 della presente legge, avranno ottenuto decreto di immissione nel ruolo dei professori straordinari, saranno chiamati dalle facoltà con le stesse norme previste per i professori aggregati dall'articolo 3 della legge 30 novembre 1973, n. 766.